

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

STEFANO DEPLANO

07/11/2024

FATTO

Parte ricorrente espone: i.) di aver concluso con l'intermediario un contratto di finanziamento in data 31 marzo 2020; ii.) di aver estinto anticipatamente il finanziamento a gennaio 2023, in corrispondenza della rata n. 53 di 120.

Parte convenuta rileva, in rito, la propria carenza di legittimazione passiva quanto ai costi dovuti all'intermediario del credito, nel merito, di aver operato e gestito i rapporti contrattuali con i consumatori, ivi compresa la fase di estinzione anticipata, in aderenza alla normativa primaria e a precise norme regolamentari. Rileva inoltre di aver già provveduto al rimborso di commissioni di gestione e spese incasso rata.

Il ricorrente, a titolo di equo rimborso degli oneri a séguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 sexies t.u.b., chiede 1.341,34

(milletrecentoquarantuno/trentaquattro). Chiede inoltre il rimborso di quote insolute e spese legali. Parte convenuta insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Occorre anzitutto premettere che l'art. 125-*sexies*, co. 1, t.u.b. ha trasposto nell'ordinamento italiano l'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio. Occorre inoltre premettere che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*), ha stabilito che "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Secondo quanto è stato successivamente chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dal tale decisione della Corte di giustizia è direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua pubblicazione e non solo a quelli successivi.

Nel rispetto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza *Lexitor*, l'art. 125-*sexies*, co.1., cit. è stato quindi novellato dall'art. 11-*octies*, co. 1, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021.

Nondimeno, per i contratti sottoscritti prima di tale data, l'art. 11-*octies*, co. 2, del suddetto d.l. n. 73/2021, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale.

Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2023, ha riconosciuto la non conformità di queste ultime disposizioni con il principio di diritto affermato nella c.d. sentenza *Lexitor*. L'art. 11-*octies*, co. 2, cit. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto di ostacolo all'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea dell'art. 125-*sexies*, co. 1, cit., con conseguente violazione degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della stessa Unione Europea, e perciò degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.

Da ultimo, quindi, mediante l'art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023, i periodi secondo e seguenti dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit. sono stati sostituiti dalla seguente previsione: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.

Ora, poiché il contratto di finanziamento in questione è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (e dunque prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021), questo Collegio ritiene che, in virtù dell’art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, al suo rimborso anticipato debba sostanzialmente continuare ad applicarsi l’art. 125-*sexies* cit. nel testo precedente l’intervento del legislatore del 2021, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019 in conformità al principio di diritto affermato dalla c.d. sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Resta peraltro fermo che, sempre in virtù dell’art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, “non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.

Quanto al criterio di rimborso dei costi c.d. *up-front*, la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo “in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”.

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una “integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)” del contratto, precisando che “ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”.

In ogni caso, sempre la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi c.d. *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”.

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento.

Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni dell’Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l’attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto.

E ciò nonostante che l’intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 d. lgs. n. 385/1993.

Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni dell’Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Per quanto riguarda poi il criterio di rimborso dei costi c.d. *recurring*, la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non

sussiste “alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha quindi preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base delle premesse fin qui esposte si possono dunque enunciare, in sintesi, le seguenti soluzioni interpretative, alle quali questo Collegio territoriale intende senz'altro attenersi anche nella decisione del presente caso.

A) Ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. 385/1993, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti c.d. *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle c.d. *up-front*, compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma con esclusione delle imposte.

B) Sia per quanto riguarda i costi c.d. *recurring*, che per quelli c.d. *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

C) In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi c.d. *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

Ad avviso di questo Collegio territoriale, nel caso in esame, volendo dare continuità agli orientamenti interpretativi indicati, nel rispetto delle summenzionate decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte costituzionale, deve riconoscersi il diritto della ricorrente alla riduzione delle commissioni di intermediazione del credito e delle spese di istruttoria.

Quanto al criterio proporzionale di riduzione delle voci di costo indicate, questo Collegio territoriale, tenuto conto della descrizione delle attività contenuta nel contratto e in continuità con quanto già affermato in proprie precedenti decisioni (cfr. spec. Coll. Roma, dec. n. 18370 del 2019), ritiene che i costi di intermediazione debbano considerarsi costi c.d. *up-front*. Quanto invece alle spese di istruttoria, poiché nella descrizione delle attività per la voce di costo si fa riferimento anche a “raccolta dati, documentazione e archiviazione”, deve ritenersi che si tratti di costi c.d. *recurring*, in conformità con un orientamento consolidato dei diversi Collegi territoriali, secondo cui le commissioni di istruttoria sono costi c.d. *recurring* che remunerano anche attività di archiviazione di dati e documenti.

Tanto premesso, con riferimento alla controversia oggetto del caso di specie si osserva, per un verso ed in linea con l'orientamento di codesto Collegio, che l'eccezione

preliminare non merita di essere accolta (Coll. coord., dec. n. n. 6167 del 2014) e, per altro verso e nel merito, che il ricorrente ha diritto al rimborso delle commissioni di attivazioni e delle commissioni intermediario, al netto di arrotondamenti, come da allegata tabella.

durata del finanziamento ▶ 120	
rate scadute ▶ 53	
rate residue 67	
TAN ▶ 6,68%	

% restituzioni	
- in proporzione lineare	55,83%
- in proporzione alla quota interessi	34,33%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	commiss. attivazione (up front)	€ 520,80	€ 290,78 ☐	€ 178,78 ☒	☐		€ 178,78
☐	commiss. intermediario (up front)	€ 1.881,60	€ 1.050,56 ☐	€ 645,90 ☒	☐		€ 645,90
☐	commissioni di gestione (recurring)	€ 300,00	€ 167,50 ☒	€ 102,98 ☐	☐	€ 167,50	€ 0,00
☐	spese di incasso rata (recurring)	€ 207,60	€ 115,91 ☒	€ 71,26 ☐	☐	€ 115,91	€ 0,00
☒			☐	☐	☐		
☒			☐	☐	☐		
rimborsi senza imputazione							

tot rimborsi ancora dovuti		€ 824,68
interessi legali	si	

Non sono prodotte le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui si chiede il rimborso. Quindi la domanda non può essere accolta. Non sono dovute le spese legali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 825,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA